

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000² sul personale federale

Art. 32k Rendite transitorie

¹ Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS³. La rendita transitoria è finanziata generalmente dagli impiegati. Nel singolo caso i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.

² La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di carattere sociale.

Art. 41a cpv. 3

Abrogato

1 FF 2016 ...
2 RS 172.220.1
3 RS 831.10

2. Legge federale del 4 ottobre 1974⁴ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Art. 4a Mandati di risparmio

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015:

	2017	2018	2019
	in milioni di franchi		
1. Diverse misure nel settore proprio	107,7	115,0	121,5
2. Cooperazione internazionale	143,0	200,5	243,4
3. Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFAE	0,6	1,2	1,2
4. Misure nel settore dei trasferimenti del DFI	6,8	6,8	6,8
5. Migrazione e integrazione	1,3	13,2	21,8
6. Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFGP	6,8	9,0	9,4
7. Esercito	130,9	80,9	30,9
8. Misure nel settore dei trasferimenti del DDPS	5,2	5,2	5,2
9. Formazione, ricerca e innovazione	152,3	188,6	214,4
10. Agricoltura	72,1	87,1	96,3
11. Altre misure nel settore dei trasferimenti del DEFR	3,5	3,9	4,2
12. Strade e versamento nel fondo infrastrutturale	67,5	4,5	6,9
13. Ambiente	21,7	25,8	19,9
14. Altre misure nel settore dei trasferimenti del DATEC	6,7	6,9	7,1
15. Infrastruttura ferroviaria	53,1	84,5	93,5

² Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché nel complesso l'obiettivo annuale di risparmio non ne risulti compromesso.

³ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e di investimento nel quadro del preventivo e delle sue aggiunte.

3. Legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie

Art. 57 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I prezzi e l'indicizzazione sono retti per analogia dall'articolo 3 capoverso 2 della legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria⁶.

4. Legge del 21 giugno 2013⁷ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2

² Il Fondo costituisce una riserva adeguata dal 1° gennaio 2020.

5. Legge del 23 giugno 2006⁸ sugli impianti a fune

Art. 3 cpv. 5

Abrogato

Art. 15a Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione

¹ Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se:

- a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni.

² In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.

³ Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.

⁵ RS 742.101

⁶ RS 742.140, RU 2015 661

⁷ RS 742.140

⁸ RS 743.01

Art. 17 cpv. 4

⁴ Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune concessionati sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l'estinzione della concessione.

Art. 29 cpv. 2

² La durata di validità delle concessioni federali rilasciate prima del 1° gennaio 2007 è prorogata di 15 anni.

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del ...

Se l'autorizzazione d'esercizio degli impianti a fune concessionati è stata rilasciata per la durata della concessione, le autorizzazioni d'esercizio rilasciate prima della modifica del sono considerate di durata indeterminata.

6. Legge del 20 marzo 2009⁹ sul trasporto di viaggiatori

Art. 6 cpv. 3, primo periodo

³ La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo

¹ Le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT.

² L'UFT verifica, periodicamente o all'occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell'ente pubblico.

Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del ...

La durata di validità di concessioni rilasciate prima della modifica del ... è prorogata di 15 anni.

7. Legge del 7 ottobre 1983¹⁰ sulla protezione dell'ambiente

Art. 17 cpv. 2

² I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le emissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

⁹ RS 745.1

¹⁰ RS 814.01

8. Legge federale del 20 dicembre 1946¹¹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 95 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.

9. Legge federale del 19 giugno 1959¹² su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 78 cpv. 1

¹ Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell'1,6 per cento.

10. Legge federale del 18 marzo 1994¹³ sull'assicurazione malattie

Art. 66 cpv. 2

² Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

11. Legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sull'assicurazione militare

Art. 2 Assicurazione facoltativa di base

Le persone assicurate ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un'assicurazione di base presso l'assicurazione militare per l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). L'assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

Art. 8 lett. m

Le prestazioni dell'assicurazione militare sono:

- 11 RS 831.10
- 12 RS 831.20
- 13 RS 832.10
- 14 RS 833.1

m. l'indennità per menomazione dell'integrità (art. 58a);

Art. 27a Tessera d'assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 42a della legge federale del 18 marzo 1994¹⁵ sull'assicurazione malattie.

Sezione 7 (art. 48–50)

Abrogata

Art. 58a Indennità per menomazione dell'integrità

¹ L'assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità se, in seguito a un infortunio (art. 4 LPGGA) insorto nel quadro di un'attività di servizio o in seguito a una malattia (art. 3 LPGGA) causata esclusivamente o in misura determinante dall'adempimento del servizio, è colpito da un'importante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica.

² L'indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Il suo importo e la sua graduazione sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF. L'importo è tuttavia maggiorato come segue:

- a. del 10 per cento se la menomazione è compresa tra il 40 e il 50 per cento;
- b. del 20 per cento se la menomazione è compresa tra il 51 e il 60 per cento;
- c. del 30 per cento se la menomazione è compresa tra il 61 e il 70 per cento;
- d. del 40 per cento se la menomazione è compresa tra il 71 e l'80 per cento;
- e. del 50 per cento se la menomazione è compresa tra l'81 e il 90 per cento;
- f. del 60 per cento se la menomazione è compresa tra il 91 e il 100 per cento.

³ L'assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità se, in seguito a un infortunio (art. 4 LPGGA) insorto nel quadro di un'attività di servizio durante un periodo coperto dall'assicurazione militare, è colpito da un'importante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica. L'importo e la graduazione dell'indennità sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF.

Art. 59 cpv. 2

² L'indennità per menomazione dell'integrità esclude il versamento di indennità a titolo di riparazione morale a favore dell'assicurato.

Art. 66 lett. f

f. l'indennità per menomazione dell'integrità (art. 58a);

¹⁵ RS 832.10

Capitolo 2a: Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base

Art. 66a Finanziamento

Le prestazioni dell'assicurazione militare fornite agli assicurati a titolo professionale in caso di malattia e di infortunio non professionale e quelle fornite agli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base in caso di malattia e di infortunio sono finanziate con premi calcolati secondo il principio di reciprocità.

Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia

¹ La tariffa dei premi per le prestazioni in caso di malattia è calcolata in modo da coprire la totalità dei costi risultanti da malattie non insorte durante il servizio, segnatamente:

- a. la cura medica (art. 16 e 18a);
- b. le spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
- c. le cure a domicilio e le cure (art. 20);
- d. i mezzi ausiliari (art. 21);
- e. le spese di gestione amministrativa dell'evento assicurato.

² L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l'assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.

Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio

¹ Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell'assicurazione contro gli infortuni dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.

² Per le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire per questa categoria di assicurati i costi delle prestazioni di cui all'articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio.

Art. 66d Modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la forma di riscossione del premio, la riduzione del premio per gli assicurati delle classi di stipendio inferiori o pari a 16 e la procedura di adeguamento del premio all'evoluzione dei costi.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le rendite per menomazione dell'integrità in corso continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.

² I casi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica non sono ancora stati oggetto di una decisione che stabilisce l'importo di una rendita per menomazione dell'integrità saranno trattati secondo il nuovo diritto.

12. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁶ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

¹ Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera *c* del decreto federale del 24 marzo 1947¹ che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

² L'accantonamento è remunerato.

13. Legge federale del 17 dicembre 2010¹⁷ concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Abrogata

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁶ RS 836.1

¹⁷ RU 2013 441